

Semestrale Anno XII - n. 1-2017 gennaio-giugno

ISSN 1970-5301



Diritto e Religioni

Semestrale

Anno XII - n. 1-2017 **Gruppo Periodici Pellegrini**

Direttore responsabile Walter Pellegrini

Direttori Mario Tedeschi - Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, R. Coppola, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, M. C. Folliero (†), A. Fuccillo, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli (†), R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI
Antropologia culturale
Diritto canonico
Diritti confessionali

Diritto ecclesiastico Sociologia delle religioni e teologia Storia delle istituzioni religiose Direttori Scientifici

M. Minicuci

A. Bettetini, G. Lo Castro M. d'Arienzo, V. Fronzoni,

A. Vincenzo

M. Jasonni, L. Musselli (†) G.J. Kaczyński, M. Pascali R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

Settori

Giurisprudenza e legislazione amministrativa Giurisprudenza e legislazione canonica Giurisprudenza e legislazione civile

Giurisprudenza e legislazione costituzionale e comunitaria

Giurisprudenza e legislazione internazionale Giurisprudenza e legislazione penale Giurisprudenza e legislazione tributaria RESPONSABILI

G. Bianco, R. Rolli

P. Stefanì

L. Barbieri, Raffaele Santoro,

Roberta Santoro

G. Chiara, R. Pascali, C.M. Pettinato

S. Testa Bappenheim

V. Maiello

A. Guarino, F. Vecchi

Parte III

Settori

Letture, recensioni, schede, segnalazioni bibliografiche RESPONSABILI

M. Tedeschi

Comitato dei referees

Prof. Andrea Bettetini - Prof.ssa Geraldina Boni - Prof. Salvatore Bordonali - Prof. Antonio Giuseppe Maria Chizzoniti - Prof. Orazio Condorelli - Prof. Pierluigi Consorti - Prof. Raffaele Coppola - Prof. Pasquale De Sena - Prof. Saverio Di Bella - Prof. Francesco Di Donato - Prof. Olivier Echappè - Prof. Nicola Fiorita - Prof. Antonio Fuccillo - Prof. Chiara Ghedini - Prof. Federico Aznar Gil - Prof. Ivàn Ibàn - Prof. Pietro Lo Iacono - Prof. Dario Luongo - Prof. Agustin Motilla - Prof. Salvatore Prisco - Prof. Francesco Rossi - Prof. Annamaria Salomone - Prof. Patrick Valdrini - Prof. Gian Battista Varnier - Prof. Carmela Ventrella - Prof. Marco Ventura - Prof. Ilaria Zuanazzi.

Direzione:

Cosenza 87100 - Luigi Pellegrini Editore Via Camposano, 41 (ex via De Rada) Tel. 0984 795065 - Fax 0984 792672 E-mail: info@pellegrinieditore.it

Redazione:

Cosenza 87100 - Via Camposano, 41 Tel. 0984 795065 - Fax 0984 792672 E-mail: info@pellegrinieditore.it

E-mail: dirittoereligioni@libero.it Abbonamento annuo 2 numeri: per l'Italia, € 75,00 per l'estero, € 120,00 un fascicolo costa € 40,00

i fascicoli delle annate arretrate costano € 50,00

È possibile acquistare singoli articoli in formato pdf al costo di € 8,00 al seguente link: www.pellegrinieditore.com/node/360

Per abbonarsi o per acquistare fascicoli arretrati rivolgersi a:

Luigi Pellegrini Editore

Via De Rada, 67/c - 87100 Cosenza Tel. 0984 795065 - Fax 0984 792672

E-mail: info@pellegrinieditore.it

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti tramite:

- versamento su conto corrente postale n. 11747870
- bonifico bancario Iban IT 88R010308880000000381403 Monte dei Paschi di Siena
- assegno bancario non trasferibile intestato a Luigi Pellegrini Editore.
- carta di credito sul sito www.pellegrinieditore.com/node/361

Gli abbonamenti decorrono dal gennaio di ciascun anno. Chi si abbona durante l'anno riceve i numeri arretrati. Gli abbonamenti non disdetti entro il 31 dicembre si intendono rinnovati per l'anno successivo. Decorso tale termine, si spediscono solo contro rimessa dell'importo.

Per cambio di indirizzo allegare alla comunicazione la targhetta-indirizzo dell'ultimo numero ricevuto.

Tutti i diritti di riproduzione e traduzione sono riservati.

La collaborazione è aperta a tutti gli studiosi, ma la Direzione si riserva a suo insindacabile giudizio la pubblicazione degli articoli inviati.

Gli autori degli articoli ammessi alla pubblicazione, non avranno diritto a compenso per la collaborazione. Possono ordinare estratti a pagamento.

Manoscritti e fotografie, anche se non pubblicati, non saranno restituiti.

Autorizzazione presso il Tribunale di Cosenza.

Iscrizione R.O.C. N. 316 del 29/08/01

ISSN 1970-5301

Napoli 80133 - Piazza Municipio, 4 Tel. 081 5510187 - 80133 Napoli E-mail: martedes@unina.it

Napoli 80134 - Dipartimento di Giurisprudenza Universita degli studi di Napoli Federico II I Cattedra di diritto ecclesiastico Via Porta di Massa, 32 Tel. 081 2534216/18

Giurisprudenza e legislazione tributaria

Presentazione

La rassegna di giurisprudenza nel settore del diritto ecclesiastico tributario si apre, in questo numero della Rivista, con una fattispecie, esaminata dalla Cassazione, che non risulta avere alcun precedente.

Oggetto di controversia era la possibilità, da parte dell'Ufficio, di attribuire la rendita catastale a una chiesa aperta al culto pubblico accatastata in categoria E/7 (fabbricati destinati all'esercizio pubblico dei culti), e, quindi, esente da imposizione fiscale.

La sentenza risponde positivamente al quesito, sulla base della considerazione che l'attribuzione della rendita catastale "non costituisce un'imposta" e, pertanto, non lede l'esenzione fiscale riconosciuta in virtù di "una specifica destinazione d'uso".

Sennonché, la Cassazione è incorsa in un evidente errore di diritto. Infatti, gli immobili accatastati in categoria E/7 e, più in generale, tutti i cespiti censiti in categoria E (da E/1 a E/9) non sono soggetti ad alcuna imposta, non in ragione di un'esenzione in senso strettamente tecnico, ma di un'esclusione, cioè di una loro assoluta irrilevanza reddituale. In altri termini, gli immobili in questione, non tanto per la loro destinazione, quanto per la struttura e la condizione giuridica, non sono né possono essere produttivi di reddito! Cosicché, l'attribuzione della rendita catastale, da parte dell'Amministrazione finanziaria, a una chiesa censita come E/7 costituisce un assurdo logico e si pone in contrasto con il complessivo impianto di classificazione catastale della proprietà immobiliare attualmente in vigore.

Seguono tre pronunce delle Commissioni tributarie regionali, rispettivamente del Veneto, della Liguria e del Lazio (quest'ultima solo massimata), che continuano a tenere i riflettori accesi sulla vexata quaestio dell'Ici sugli immobili "religiosi".

La sentenza veneta appare come la più interessante, perché affronta una controversia molto peculiare. I giudici si trovavano di fronte a un immobile "destinato" (con tutti i crismi formali) a finalità religiosa, ma non "utilizzato". Si trattava, così, di stabilire se la destinazione fosse il requisito sufficiente per godere dell'esenzione dall'Ici. La Commissione tributaria si è espressa in senso positivo, invertendo la tendenza giurisprudenziale che privilegiava la situazione di fatto rispetto ad alcuni dati formali, che sicuramente meritano di essere presi nella dovuta considerazione.

La sentenza ligure si occupa della questione della estensibilità alle pertinenze dell'esenzione dall'Ici, prevista per l'immobile principale. L'argomentazione dei giudici si incentra sul dato letterale dell'art. 7 del d.lgs. n. 504 del 1992, laddove la disposizione cita, alla lettera b, anche le pertinenze degli edifici di culto, mentre tace quando menziona gli immobili a destinazione religiosa di cui alla lettera i. Ouesto raffronto tra le lettere b e i del citato art. 7 presenta elementi di fragilità, e, probabilmente costituisce, per la Commissione tributaria, una via di fuga per evitare di misurarsi, nel caso concreto, da una parte con la necessità di stretta interpretazione delle norme agevolative fiscali (una necessità più di difesa erariale che di tipo sistematico), dall'altra con il fondamentale e antico principio, secondo il quale il regime delle cose principali si estende alle pertinenze.

La rassegna si chiude con una massima della Commissione tributaria del Lazio, che affronta, senza discostarsi dall'orientamento già espresso in qualche precedente decisione, il problema dell'esenzione dall'Ici per gli immobili di proprietà di enti ecclesiastici, concessi in comodato gratuito ad altri soggetti. Sul punto si può constatare un orientamento ormai consolidato, che riconosce l'agevolazione qualora l'ente comodatario persegua scopi strettamente strumentali a quelli dell'ente concedente. (Antonio Guarino)

Cassazione civile, Sez. V, 12 ottobre 2016, n. 20537

Edificio di culto – Classificazione catastale in categoria E/7 – Attribuzione di rendita catastale – Legittimità.

L'Amministrazione finanziaria attribuisce legittimamente la rendita catastale a un edificio di culto classificato in categoria catastale E/7 (fabbricati destinati all'esercizio pubblico dei culti). Infatti, non sussiste alcuna relazione tra la rendita catastale attribuita e l'esenzione dall'imposizione riconosciuta a un immobile per la sua specifica destinazione d'uso, in quanto la rendita catastale non costituisce un'imposta né un presupposto d'imposta.

Svolgimento del processo

La controversia concerne l'impugnazione di un avviso di accertamento che, rettificando la dichiarazione DOCFA relativa all'edificio della chiesa ---, attribuiva al map. ---, classificato in E/7 la rendita di Euro 1.282,00 in luogo di quella proposta in Euro 654,00. L'ente religioso si opponeva sostenendo che stante la destinazione al culto dell'edificio in questione, la relativa rendita doveva essere pari a zero.

L'impugnazione era accolta in primo grado e in appello, con la sentenza in epigrafe, avverso la quale l'amministrazione propone ricorso per cassazione con tre motivi. Resiste l'ente religioso con controricorso, illustrato anche con memoria.

Motivazione

- 1. Con il primo motivo, l'amministrazione eccepisce il difetto di interesse dell'ente religioso rispetto alla richiesta affermazione di una rendita dell'immobile pari a zero, non essendo in discussione il diritto all'esenzione per l'immobile stesso in ragione della destinazione dello stesso al culto: sicché quand'anche la rendita non fosse stata equiparabile a zero, nessun pregiudizio poteva derivare all'ente. Peraltro l'eccezione di difetto d'interesse, sollevata in giudizio, non era stato oggetto di esame da parte del giudicante (secondo motivo).
- 2. Con il terzo motivo l'amministrazione contesta, sulla base della denunciata violazione di una serie di norme, la corrispondenza a diritto dell'affermazione che all'edificio destinato al culto non debba attribuirsi alcuna rendita catastale, a quest'ultimo essendo riconosciuta dalla legge una esenzione dall'imposizione.
 - 3. Il terzo motivo è fondato ed ha valore assorbente.
- 4. Infatti non sussiste alcuna relazione tra rendita catastale attribuita ed esenzione dall'imposizione riconosciuta a un edificio per la sua specifica destinazione d'uso, in quanto, come questa Corte ha già avuto modo di chiarire, la rendita catastale non costituisce un'imposta né un presupposto d'imposta (v. Cass. n. 13319 del 2006; n. 3354 del 2015).
- 5. D'altro canto non risulta smentita da alcuna circostanza il fatto che la rendita fosse stata attribuita in sede di dichiarazione DOCFA dal proponente e che l'intervento dell'amministrazione sia consistito solo nella modifica in aumento del valore attribuito: su questo punto è mancato qualsiasi accertamento.
 - 6. Pertanto il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere

cassata con rinvio della causa alla Commissione Tributaria Regionale della Liguria in diversa composizione, che pronuncerà anche in ordine alle spese della presente fase del giudizio.

P.Q.M. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale della Liguria in diversa composizione.

Commissione tributaria regionale per il Veneto, Sez. 11, 1 febbraio 2017, n. 164

Esenzione Ici - Immobile di ente religioso – Destinazione a fini religiosi – Mancato utilizzo attuale in concreto – Compete.

Ai fini del godimento dell'esenzione dall'ICI di un immobile destinato allo svolgimento di attività religiose rileva, come presupposto oggettivo, la destinazione, anche potenziale, dell'immobile medesimo e non l'effettivo attuale utilizzo, perché è la destinazione che appare essere la ragione fondamentale assunta dal legislatore per giustificare l'agevolazione prevista.

Svolgimento del processo

La controversia è relativa ad un avviso di accertamento per ICI 2008 che il Comune di Selvazzano Dentro (PD) notificò, con posta raccomandata ricevuta il 7/1/14, all'ente "---" in relazione ad un complesso immobiliare di proprietà di quest'ultimo, sito nel territorio del Comune. Con l'avviso veniva chiesto il pagamento di euro 246.284,27 per imposta e complessivamente di euro 397.441,00; veniva contestata l'infedele dichiarazione ICI; veniva sostenuto l'assoggettamento ad ICI dell'immobile principale categoria B/5 e dei due minori in categoria D/1 in considerazione della non applicabilità dell'esenzione dall'imposta prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i) del D. Lgs. 504/92.

In precedenza, nel Luglio 2008, il Comune aveva comunicato all'Ente l'avvio di un procedimento ex art. 7 della legge 241/90 ed aveva chiesto di chiarire i motivi del mancato pagamento ICI, rilevando la situazione di inutilizzo del complesso immobiliare, ove non veniva più svolta alcuna attività di formazione del clero.

L'Ente rispose nel successivo Ottobre 2008 rilevando che una delibera del Consiglio Comunale del 2003 aveva ricondotto l'area del complesso in zona F3, precisandone la destinazione ad attività religiose, con esclusione di ogni forma di residenzialità o di attività socio-assistenziale; rilevando ancora che il complesso, inutilizzato ed a disposizione, sino a quel momento non aveva avuto alcun altro e diverso utilizzo e sostenendo di conseguenza l'esenzione ICI come prevista dal citato art. 7.

Per quanto agli atti non risulta alcuna altra interlocuzione tra le parti in relazione alla debenza ICI dall'Ottobre 2008 sino al 30/12/2013, giorno in cui fu inoltrato tramite servizio postale l'accertamento ricevuto dall'Ente il 7/1/14 successivo. Ancora dagli atti risulta che il complesso non è più utilizzato per la formazione del clero sin dal Settembre 2002 e che negli anni successivi è stato oggetto di trattative per la sua cessione, concretizzate anche in contratti preliminari di compravendita.

Avverso l'accertamento l'Ente --- propose ricorso e sulla base di una serie articolata di eccezioni e motivi chiedeva l'annullamento dell'avviso ed in subordine la disapplicazione delle sanzioni. Il Comune costituitosi in giudizio chiedeva il rigetto del ricorso. Successivamente le parti depositarono ulteriori memorie e documentazione.

La Commissione Tributaria Provinciale di Padova, con sentenza depositata il 29/12/2014, accolse il ricorso, annullò l'avviso di accertamento e condannò il Comune al pagamento del 50% delle spese del giudizio.

I Primi Giudici ritennero che il comportamento del Comune, il quale nel tempo aveva continuato a non chiedere il pagamento dell'ICI e contemporaneamente aveva fruito del contributo statale per gli immobili esenti ICI, avesse ingenerato nell'Ente contribuente il legittimo affidamento circa l'esenzione ICI del complesso. Ancora nel merito i Primi Giudici riconobbero in capo all'Ente contribuente sia il requisito soggettivo che quello oggettivo dell'esenzione ex art. 7 citato; in relazione a quello oggettivo rilevarono come discrimine il fatto che il complesso immobiliare fosse destinato (anche se non effettivamente utilizzato, come ritenuto necessario dal Comune) ad usi agevolati, con l'avvenuta dimostrazione che nessun altro uso era effettivamente possibile.

Il Comune di Selvazzano Dentro ha proposto appello chiedendo la riforma della sentenza e la conferma delta debenza delle somme richieste con l'accertamento. Sostiene l'erroneità della sentenza in fatto ed in diritto; contesta l'esistenza del presupposto oggettivo di esenzione dall'imposta perché il complesso immobiliare non era effettivamente "utilizzato" in una delle attività previste dal citato art. 7, bensì solo "destinato" ad esse; sottolinea ancora, a tal proposito, che il complesso era anche stato in parte commercialmente locato (invero di ciò fornisce dimostrazione per il solo anno 2001). Ancora il Comune rileva alcuni aspetti che emergono dalla documentazione in atti circa le trattative per la cessione del complesso per arrivare a sostenere che l'Ente appare non tanto un operatore sociale, quanto un normale operatore commerciale; sostanzialmente quindi mette in dubbio l'esistenza del presupposto soggettivo per l'esenzione dall'imposta, anche sostenendo che non risulta riscontro documentale che l'Ente --- abbia svolto in passato direttamente attività di formazione del clero.

L'Ente si è costituito in giudizio con controdeduzioni ed appello incidentale, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma dell'annullamento dell'avviso di accertamento. Preliminarmente eccepisce che controparte non ha impugnato statuizioni fondamentali dei Primi Giudici ed ha erroneamente ricostruito i fatti; ancora sostiene essersi formato il giudicato interno sul punto della sentenza che riconosce la propria buona fede ed il proprio legittimo affidamento. Replica quindi circa la mancanza del presupposto soggettivo d'esenzione sottolineando che tale mancanza non venne contestata né con l'avviso, né in primo grado, cosicché il motivo risulta inammissibile ed altresì infondato. Successivamente ribadisce la sussistenza del presupposto oggettivo come riconosciuto dai Primi Giudici. L'Ente contribuente passa poi a riproporre i motivi di ricorso che erano rimasti assorbiti: ovvero l'illegittimità dell'accertamento senza un previo P.V.C. ed ancora la contraddittorietà e l'illogicità del comportamento del Comune nell'emettere l'accertamento ed ancora la non applicabilità delle sanzioni. Infine l'Ente contribuente ripropone i motivi di ricorso esplicitamente respinti dai Primi giudici: difetto di sottoscrizione e difetto di motivazione dell'accertamento.

Il Comune ha depositato ulteriori controdeduzioni il 2/12 scorso, mentre l'ente contribuente ulteriore documentazione il 22/11/16 ed una memoria illustrativa l'1/12/16. Con quest'ultima in particolare chiede che oltre al pagamento delle spese del giudizio il Comune sia condannato, ex art. 96 c.p.c., al pagamento del risarcimento dei danni di immagine e reputazionali causati dal comportamento tenuto, che giudica temerario.

Motivi della decisione

L'avviso di accertamento è relativo all'anno 2008 e risulta tempestivamente notificato. Con esso il Comune di Selvazzano Dentro chiede all'ente "---" il pagamento

dell'imposta "ICI" per il 2008 (euro 246.284,27), ma anche irroga le sanzioni e chiede il pagamento degl'interessi, complessivamente euro 397.441.00.

Ma se l'imposta è effettivamente dovuta (e ciò sarà valutato più sotto) a giudizio di questo Collegio il Comune potrebbe al più chiedere il pagamento dell'imposta stessa e degl'interessi con decorrenza dalla data di avvenuta notifica dell'accertamento; ma non i precedenti interessi e neppure le sanzioni. Infatti il mancato pagamento dell'ICI da parte dell'Ente risulta essere stato, in tutta evidenza, un comportamento in buona fede, basato sul legittimo affidamento fatto sull'azione, o meglio mancata azione del Comune, che a lungo ha indotto a considerare esente ICI il complesso immobiliare in esame.

A questo proposito si deve considerare quanto già esposto in narrativa: il 25 Luglio 2008 il Comune chiese all'Ente il motivo del mancato pagamento ICI e il 13 Ottobre dello stesso anno l'Ente rispose, spiegando perché ritenesse esente dall'imposta il complesso immobiliare, ovvero applicabile alla fattispecie l'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i), del D.Lgs. 504/1992. Da Ottobre 2008 fino alla notifica dell'avviso di accertamento in esame (7/1/2014) il Comune non ha più formulato rilievi o replicato o contrastato l'assunto formulato dall'Ente nell'Ottobre 2008, né ha in qualche modo chiesto il pagamento dell'imposta, ingenerando così il legittimo affidamento che il complesso immobiliare fosse effettivamente esente.

Tale comportamento del Comune, si osserva, ha fatto si che esso decadesse dal diritto di recuperare l'ICI, se effettivamente dovuta, per gli anni 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007, per i quali pure non era stata versata dall'Ente. Ancora tale comportamento ha fatto si che l'Ente si ritenesse legittimato a non versare l'imposta per il 2008, anno dell'interlocuzione tra le parti, ma anche per i successivi 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013, fino alla notifica dell'accertamento.

Esistono anche altri elementi che confermano il legittimo affidamento che l'Ente ebbe a porre sul comportamento del Comune: sono agli atti le dichiarazioni dell'ex sindaco e dell'ex funzionario comunale responsabile dei tributi i quali affermano che il Comune riteneva esente ICI il complesso immobiliare; ancora risulta agli atti che il Comune per il 2003 ed anni successivi, anche per il 2008, ricevette dallo Stato cospicui contributi a fronte di immobili "religiosi" situati sul suo territorio, in particolare risulta che la gran parte di tali contributi fosse proprio a fronte del complesso immobiliare in discorso.

Ma questi ulteriori elementi non sono decisivi, rafforzano solo la conclusione che la mancata azione del Comune da Ottobre 2008 a tutto il 2013 ha consentito all'Ente di ritenere fondata la propria convinzione di esenzione ICI per il complesso immobiliare. Da qui discende che le sanzioni non possono essere pretese e neppure gl'interessi, fintantoché all'Ente contribuente non sia stato comunicato il diverso avviso del Comune in relazione all'esenzione o meno dall'imposta.

Ebbene il Comune di Selvazzano Dentro con l'avviso di accertamento in esame sostiene che il complesso immobiliare non è esente ICI, modifica quindi la propria valutazione della situazione rispetto a quella che risultava in precedenza, quale conseguenza di un comportamento che legittimamente poteva essere considerato concludente.

In questa sede in particolare il Comune sostiene che nella fattispecie non sussistono né il presupposto soggettivo, né quello oggettivo per poter considerare esente ICI il complesso immobiliare sulla previsione del citato art. 7, comma 1, lettera i).

Tuttavia l'asserita mancanza del presupposto soggettivo risulta essere una motivazione infondata, ma prima ancora inammissibile. Infatti tale mancanza non venne contestata con l'avviso di accertamento e neppure sostenuta durante il primo grado del giudizio. Peraltro a ben guardare risulta basata sostanzialmente sulla rielaborazione di articoli di stampa, che non possono certo assumere valore probante in questa sede. Comunque si deve osservare che l'art. 2 della legge 222/1985 inserisce di diritto i Seminari tra gli enti aventi fine di culto e quindi non commerciali, cosicché nella fattispecie esiste comunque, sicuramente, il presupposto soggettivo, come individuato dal citato art.7.

Più articolata risulta invece la valutazione sull'esistenza o meno del presupposto oggettivo, che così veniva individuato dalla norma come vigente per il 2008: " ... gli immobili utilizzati dai soggetti ..., destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché alle attività di cui all'art. 16, lettera a), della L. 20 maggio 1985, n. 222".

Nel caso in esame viene pacificamente riconosciuto da entrambe le parti che il complesso immobiliare risulta inutilizzato a decorrere dal Settembre 2002 (quindi anche nel 2008) e che in precedenza era stato utilizzato per la formazione del clero. Ma è proprio da questa situazione di mancato utilizzo che il Comune fa discendere la pretesa impositiva: considera infatti che il presupposto oggettivo sia concretizzato solo dall'effettivo "utilizzo" degli immobili per lo scopo; al contrario l'Ente sostiene che il presupposto si concretizza sulla base della semplice "destinazione" allo scopo (tra quelli individuati dalla norma citata).

Ebbene si deve osservare che la "destinazione" ad attività di formazione del clero non risulta in dubbio; non per la breve e temporanea locazione di una modestissima porzione del complesso risalente al 2001, in cui il locatario era lo stesso Comune; neppure a seguito delle varie trattative per la vendita del complesso, che per quanto agli atti non hanno comunque condotto ad una diversa destinazione d'uso, come del resto è stato già osservato dai Primi Giudici.

Ciò premesso, secondo questo Collegio la lettura della norma operata dall'Ente è condivisibile. Contrariamente a quanto ritiene il Comune ciò che rileva perché si concretizzi il presupposto oggettivo è la "destinazione", anche potenziale, dell'immobile e non "l'utilizzo", perché è la "destinazione" che appare essere la ragione fondamentale assunta dal legislatore per giustificare l'esenzione che ha disposto.

Risulta pur vero che nel testo legislativo, con riferimento agli immobili, compare anche il termine "utilizzati", ma si ritiene che in questo contesto tale termine significhi che gli immobili debbono appartenere o essere posseduti da un ente il quale concretizzi anche il presupposto soggettivo.

Del resto in questo senso si è espressa anche la Corte di Cassazione che con la sentenza n. 9948 del 16/04/2008 ha articolatamente esaminato una fattispecie analoga a quella odierna per giungere alla conclusione di cui sopra. In particolare la Suprema Corte ha osservato: ""... l'uso dell'espressione "utilizzo" non fa riferimento, quindi, ad un concetto dinamico di "concretezza" o di "effettività" relativamente allo svolgimento delle attività considerate dalla norma, ma indica solo la natura del rapporto tra l'immobile e il soggetto che ne dispone"".

A maggior ragione nel caso in esame appare sufficiente la "destinazione" poiché con delibera del Consiglio Comunale del 2003 il complesso immobiliare era stato inserito in zona F3, espressamente dedicata ad attività religiose, con esclusione di ogni forma di residenzialità o di attività socio assistenziale.

Concludendo sul punto: questo Collegio ritiene che nella fattispecie sussistano entrambi i presupposti, soggettivo ed oggettivo, perché il complesso immobiliare in

discorso sia esente dall'ICI, cosicché l'appello del Comune di Selvazzano Dentro risulta infondato e deve essere rigettato, mentre la sentenza impugnata che annulla l'avviso di accertamento deve essere confermata.

Tuttavia questo Collegio è anche consapevole che la stessa norma potrebbe essere interpretata diversamente, ponendo l'accento sulla condizione di effettivo "utilizzo" dell'immobile ai fini dell'esenzione ICI. E' quello che fa la stessa Corte di Cassazione con altra sentenza, la n. 2821 del 24/02/2012 ove, in un caso almeno in linea generale riconducibile a quello odierno, afferma che per concretizzare il presupposto oggettivo la "ratio" della norma prevede che nell'immobile sia effettivamente (ed esclusivamente) realizzata l'attività.

Si ribadisce comunque che questo Collegio ritiene più coerente con la ratio della norma e con la specifica fattispecie l'interpretazione esposta più sopra. Peraltro il contrasto tra la giurisprudenza di legittimità induce a compensare le spese del grado di giudizio.

Quanto stabilito assorbe e rende superfluo l'esame di ogni altra eccezione e motivo

di appello, inclusi quelli dell'appello incidentale.

Da ultimo si osserva che il Comune sembra aver aderito prima ad una e poi all'altra interpretazione, in tempi diversi. Ma questo cambio di interpretazione non configura in alcun modo quello che l'Ente contribuente qualifica come comportamento temerario da parte del Comune, tanto più che si è in presenza di un contrasto giurisprudenziale di legittimità emerso nel tempo. Deve quindi essere sicuramente rigettata la richiesta dell'Ente di condannare controparte, ex art. 96 c.p.c., al pagamento del risarcimento dei danni di immagine e reputazionali.

P.O.M.

Rigetta l'appello del Comune di Selvazzano Dentro e conferma la sentenza impugnata. Compensa integralmente le spese del grado di giudizio.

Commissione tributaria regionale per la Liguria, Sez. 2, 2 febbraio 2017, n. 157

Esenzione ICI – Immobile a finalità religiosa - Pertinenza utilizzata come deposito - Non spetta.

L'esenzione dall'Ici riconosciuta a un immobile di ente ecclesiastico utilizzato per finalità istituzionali non si estende all'immobile pertinenziale, adibito, invece, a deposito.

Svolgimento del processo

La C. G. P. Soc. T. di S.G., avverso gli avvisi di accertamento Ici nn. 1842, 1843, 1844,1845 e 1846 del 6/9/11 relativi agli anni di imposta 2006- 2007- 2008- 2009 - 2010, per omessa denuncia e omesso versamento Ici sull'immobile sito in Santa Margherita Ligure, Piazza S. B., identificato al Catasto Fabbricati al fg. 7, mappale 162, categoria catastale C/2, classe 1, proponeva ricorso alla C.T.P. di Genova per difetto del presupposto impositivo atteso che il citato immobile godrebbe dell'esenzione dall'Ici ai sensi dell'art.7 lett. i) d.lgs. 504/92, trattandosi di edificio pertinenziale ad immobile utilizzato da soggetto religioso destinato esclusivamente allo svolgimento delle attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive nonché delle attività di cui all'art. 16.

Il Comune si è costituito sostenendo la debenza dell'imposta. La C.T.P. di Genova ha accolto il ricorso, compensando le spese, affermando testualmente che "...l'attività svolta dalla casa generalizia è tipicamente di vocazione assistenziale religiosa perseguendo fini istituzionali meritevoli dell'esenzione fissata dall'art. 7 d.lgs. 504/92; peraltro anche l'immobile contestato nella sola annualità 2009 svolge chiaramente funzione pertinenziale all'attività svolta ...".

Il Comune di Santa Margherita ha appellato la predetta sentenza ribadendo la debenza dell'imposta in quanto immobile non soggetto ai benefici dell'art. 7 d.lgs.504/92.

La C. G. non si è costituta.

Questo Collegio visti gli atti ritiene di accogliere l'appello per quanto di seguito motivato.

L'art. 7 d.lgs. 504/92 alla lettera i) prevede l'esenzione dall'imposta degli immobili utilizzati dai soggetti indicati, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, senza alcun riferimento alle pertinenze degli stessi.

Queste ultime sono invece richiamate alla lettera b) del medesimo articolo, che si riferisce testualmente a "i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, e le loro pertinenze".

La lettera della norma si riferisce quindi espressamente agli edifici pertinenziali dei fabbricati destinati al culto, come, ad esempio, la canonica, pertinenza della parrocchia; diversamente alla lettera i) la legge, ragionevolmente, nell'elencare gli immobili aventi diritto all'esenzione, non fa alcun riferimento alle pertinenze.

Peraltro, ai fini previsti dalla norma rilevate è l'attività effettivamente svolta nell'immobile avente diritto all'esenzione; nel caso oggetto del presente giudizio è incontestato che il fabbricato di cui si tratta sia utilizzato come deposito; la natura pertinenziale del predetto nulla rileva in quanto, come si è detto, essa è oggetto di esenzione soltanto quanto trattasi di edificio pertinenziale a "fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto".

Ouanto sopra è sostenuto dalla Suprema Corte di cassazione che riconosce e indica esplicitamente come luogo destinato all'attività di religione e di preghiera anche la sagrestia e i vani pertinenziali collegati con la chiesa parrocchiale, purché in concreto sia accertato l'effettivo utilizzo ed in genere con il luogo destinato alla celebrazione del culto (in tal senso di è espressa recentemente la Corte di Cassazione, sez. Tributaria, n. 11437/2010, che ha altresì ribadito la necessità di una verifica in concreto del rapporto pertinenziale).

Per quanto sopra si riforma la sentenza appellata confermando la debenza dell'Ici di cui agli avvisi di accertamento sopra indicati. La non costituzione della C. G. P. consente di compensare le spese.

P. O. M.

Accoglie l'appello ed in riforma della sentenza n.320/12 dichiara dovuta l'Ici di cui agli avvisi di accertamento indicati in premessa. Spese compensate.

Commissione tributaria regionale per il Lazio, Sez. 17, 12 aprile 2017, n. 2151

Esenzione ICI - Immobili di ente ecclesiastico concesso in comodato d'uso gratuito - Rapporto di stretta strumentalità tra i due enti – Spetta.

L'esenzione dall'Ici, per gli immobili di proprietà di enti ecclesiastici, spetta non solo nel caso in cui l'immobile è utilizzato direttamente dall'ente proprietario, ma anche quando è concesso in comodato d'uso gratuito, a condizione che tra i due enti esista un rapporto di stretta strumentalità nel perseguimento dei compiti istituzionali realizzati mediante l'utilizzo dell'immobile.

(In senso pedissequamente conforme, Commissione tributaria regionale per il Lazio, Sez. 7, 19 gennaio 2017, n. 173)